



SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

Al Sindaco del Comune di
PIEVE FOSCIANA (LU)

e p.c.
Al Presidente del Consiglio Comunale
All' Organo di revisione
Al responsabile del Servizio Finanziario
Loro indirizzi e-mail

Oggetto: Controllo-monitoraggio ai sensi dell'art.1, commi 166 e 167, della legge finanziaria 2006 e dell'art.3, comma 1, lett. e), del d.l. n. 174/2012, convertito dalla legge n. 213 del 7 dicembre 2012 – Rendiconti 2017, 2018 e 2019.

La disciplina vigente in materia di controllo-monitoraggio dei bilanci e dei rendiconti degli enti locali attribuisce alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti il compito di analizzare le relazioni trasmesse dagli organi di revisione degli enti e di adottare, nei loro confronti, pronunce di accertamento ove risultino situazioni di irregolarità.

Ciò premesso si comunica che, dall'esame dei rendiconti 2017, 2018 e 2019 di codesto Ente e dall'istruttoria complessivamente condotta, sono emersi i profili rappresentati nell'allegata nota di osservazioni, che si invia per l'attivazione del contraddittorio sulle irregolarità riscontrate.

Tale nota sarà portata all'esame della Sezione unitamente alle controdeduzioni e osservazioni che codesto Ente vorrà far pervenire entro l'**8 maggio 2023** utilizzando l'apposita funzione per la risposta nell'applicativo CON.TE.

La decisione della Sezione verrà comunicata attraverso lo stesso sistema informativo, e pubblicata ai sensi di legge.

Distinti saluti

Il magistrato istruttore
(Fabio Alpini)





CORTE DEI CONTI

NOTA DI OSSERVAZIONI DEL MAGISTRATO ISTRUTTORE

I rendiconti 2017, 2018 e 2019 del comune di **Pieve Fosciana (LU)**, come rappresentati nella relazione dell'organo di revisione, nei prospetti ad essa allegati e negli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria, evidenziano le seguenti criticità o irregolarità, che danno luogo a specifica pronuncia di accertamento o a pronuncia di segnalazione.

SEZIONE I - Rendiconto 2017

R.A. - RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

1. La gestione complessiva ha chiuso, dal punto di vista contabile, con un avanzo di amministrazione pari a 1.162.353,21 euro, a fronte del quale l'ente ha provveduto alla definizione delle quote accantonate (a fondo crediti di dubbia esigibilità per 979.358,78 euro e ad altri accantonamenti per 1.126,06 euro) e alla quantificazione della parte vincolata (per 85.209,75 euro) e destinata ad investimenti (per 5.040,48 euro), accertando un avanzo di amministrazione effettivo pari a 91.618,14 (secondo la riapprovazione operata con delibera C.C. n. 24 del 1 ottobre 2019, adottata a seguito e in ottemperanza agli esiti del controllo effettuato dalla Sezione sui rendiconti 2015 e 2016).

Tuttavia, in sede istruttoria è stata rilevata la non corretta determinazione della quota destinata agli investimenti del risultato di amministrazione.

E' stato infatti rilevato che la parte destinata agli investimenti, quantificata dall'ente in 5.040,48 euro, non ricomprende tutte le poste con destinazione di spesa finalizzata agli investimenti, ammontanti a complessivi 9.794,10 euro (di cui 5.056,90 euro derivanti da avanzo dell'esercizio 2016 non applicato al bilancio 2017 e 4.737,20 euro da avanzo derivante da cancellazioni di residui passivi di parte capitale effettuate in sede di riaccertamento ordinario), determinando la necessità di ricostituire maggiori vincoli per un importo pari a 4.753,62 euro. Per quanto rappresentato in sede istruttoria, l'ente ha definito la quota destinata ad investimenti compensando il saldo negativo della gestione di competenza di parte capitale (5.000,00 euro) con il saldo positivo della gestione residui di parte capitale (4.983,58 euro) e la quota di avanzo derivante dalla gestione 2016 non applicata al bilancio 2017 (5.056,90 euro). Detta quantificazione, per gli elementi emersi nel corso dell'istruttoria, non può essere considerata ai fini della determinazione - peraltro in diminuzione - della quota destinata ad investimenti. In via generale, l'individuazione delle quote aventi natura vincolata o destinata del risultato di amministrazione al termine dell'esercizio prescinde da un mero



CORTE DEI CONTI



CORTE DEI CONTI

calcolo algebrico tra saldi delle diverse gestioni, ma è da considerarsi piuttosto la risultante dell'analisi delle singole poste che hanno concorso alla loro determinazione, della loro natura e origine. Eventuali compensazioni fra cancellazioni di residui attivi e passivi, o, come nel caso di specie, fra differenti gestioni, sono ritenute possibili solo nella misura in cui sussistano effettive correlazioni fra le stesse, circostanza che, per quanto sopra esposto, non è emersa dagli approfondimenti istruttori condotti. Ciò considerato, la quota destinata agli investimenti da definire al termine dell'esercizio 2017 dovrà essere incrementata per un importo pari a 4.753,62 euro (i.e. 4.737,20 euro di avanzo prodotto dalla cancellazione di residui passivi di parte capitale e 16,42 euro quale saldo negativo generato dalle compensazioni fra gestione di competenza e gestione residui sopra citate).

Conseguentemente, il risultato di amministrazione al termine dell'esercizio si ridefinisce con l'accertamento di un avanzo effettivo pari a 86.864,52 euro, anziché con un avanzo effettivo pari a 91.618,14 euro, con una differenza di 4.753,62 euro (determinata nei termini sopra indicati) rispetto al dato accertato dall'ente.

2. In riferimento alla gestione di cassa, dall'esame istruttorio è emerso che l'Ente non ha proceduto ad effettuare in bilancio la corretta e integrale contabilizzazione delle movimentazioni dei flussi di cassa relativi alle entrate a specifica destinazione, come invece previsto rispettivamente dall'art. 180 Tuel per le modalità di riscossione e dall'art. 195 Tuel per il loro successivo utilizzo. In particolare, l'ente ha dichiarato che *"le entrate aventi vincolo di destinazione derivante da legge, da trasferimenti e da prestiti sono state correttamente contabilizzate non sono affluite al fondo cassa vincolato perché rientranti nella fattispecie prevista dal punto 10.7 del principio contabile dell'allegato 4/2 del D.Lgs.118/2011. Nel periodo considerato l'ente ha sempre anticipato i pagamenti anche se finanziati da entrate per trasferimenti da altri enti"*. Tale circostanza, espressamente prevista dai principi contabili, in via generale può giustificare l'assenza di movimentazioni nella cassa vincolata dell'ente e, quale fenomeno ricorrente, anche la presenza di un saldo di cassa vincolata pari a zero. Tuttavia, dall'istruttoria svolta, è emerso che l'ente non ha opportunamente considerato le entrate derivanti dai proventi CDS, che il legislatore ha destinato alla realizzazione di specifici interventi, elencati in modo puntuale dall'art. 208, comma 4, o dall'art. 142, comma 12-ter, ai fini della movimentazione e rilevazione della cassa vincolata. Per tali proventi, infatti, l'ente ha dichiarato di aver accertato e incassato nell'esercizio 2017 un importo pari a 11.166,77 euro, interamente destinati ad interventi di manutenzione delle strade comunali, e di aver fatto confluire tale somma nel fondo pluriennale vincolato al termine dell'esercizio. Ciò considerato, le movimentazioni riferite a



CORTE DEI CONTI



CORTE DEI CONTI

tale voce di entrata non possono ritenersi rientranti nella fattispecie prevista dal punto 10.7 del principio contabile sopra citato, in quanto, nel caso di specie l'entrata è stata incassata, ma il relativo pagamento, per effetto della reimputazione degli impegni dichiarata dall'ente, potrà essere avvenuto quanto meno nell'esercizio successivo, ma mai in via anticipata rispetto all'incasso.

SEZIONE II - Rendiconto 2018

R.A. - RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

1. La gestione complessiva ha chiuso, dal punto di vista contabile, con un avanzo di amministrazione pari a 1.234.198,85 euro, a fronte del quale l'ente ha provveduto alla definizione delle quote accantonate (a fondo crediti di dubbia esigibilità per 902.879,34 euro e ad altri accantonamenti per 1.832,12 euro) e alla quantificazione della parte vincolata (per 25.750,66 euro) e destinata ad investimenti (per 5.040,48 euro), accertando una quota disponibile pari a 298.696,25 euro.

L'istruttoria condotta sul rendiconto 2017 ha, tuttavia, evidenziato una diversa quantificazione del risultato di amministrazione di tale esercizio, che si riflette anche sulla determinazione del risultato 2018, in particolare per quello che concerne la rideterminazione della quota destinata ad investimenti, della quale si deve tenere conto in sede di quantificazione della corrispondente quota del risultato 2018. Ciò considerato, e in assenza di ulteriori rilievi derivanti dall'istruttoria condotta sul rendiconto 2018 e di quote di avanzo derivanti dalle gestioni di competenza e residui dell'esercizio in esame, la quota destinata ad investimenti nel risultato di amministrazione 2018 deve ritenersi definita in 9.794,10 euro, anziché in 5.040,48 euro come approvati dall'ente, con un differenziale da ricostituire pari a 4.753,62 euro (interamente emersi dal controllo sul rendiconto 2017).

Per quanto rappresentato, il risultato di amministrazione al termine dell'esercizio si ridefinisce con l'accertamento di un avanzo effettivo pari a 293.942,63 euro, anziché con un avanzo pari a 298.696,25 euro, con una differenza di 4.753,62 euro (come sopra definita) rispetto al dato accertato dall'ente.

2. In riferimento alla gestione di cassa, dall'esame istruttorio è emerso che l'Ente non ha proceduto ad effettuare in bilancio la corretta e integrale contabilizzazione delle movimentazioni dei flussi di cassa relativi alle entrate a specifica destinazione, come invece previsto rispettivamente dall'art. 180 Tuel per le modalità di riscossione e dall'art. 195 Tuel per il loro successivo utilizzo. Come riferito nella Sezione I - rendiconto 2017, anche per tale esercizio l'ente ha



CORTE DEI CONTI



CORTE DEI CONTI

dichiarato che le entrate aventi vincolo di destinazione derivante da legge, da trasferimenti e da prestiti, correttamente contabilizzate, non sono affluite al fondo cassa vincolato perché rientranti nella fattispecie prevista dal punto 10.7 del principio contabile dell'allegato 4/2 del D. Lgs.118/2011, e quindi di aver sostenuto sempre i pagamenti in via anticipata rispetto ai rispettivi incassi. Tuttavia, dall'istruttoria svolta, è emerso che l'ente non ha opportunamente considerato le entrate derivanti dai proventi CDS, che il legislatore ha destinato alla realizzazione di specifici interventi, elencati in modo puntuale dall'art. 208, comma 4, o dall'art. 142, comma 12-ter, ai fini della movimentazione e rilevazione della cassa vincolata. Per tali proventi, infatti, l'ente ha dichiarato di aver accertato e incassato nell'esercizio 2018 un importo pari a 540,91 euro, che, non essendo stato impegnato, è confluito nelle poste vincolate del risultato di amministrazione al termine dell'esercizio. Ciò considerato, per l'entrata in esame, già incassata dall'ente, il relativo pagamento non potrà che avvenire in un momento successivo rispetto a quello dell'incasso e come tale le movimentazioni ad essa riferite non rientrano nella fattispecie prevista dal citato punto 10.7 del principio contabile, e sono pertanto da considerare ai fini della corretta quantificazione della cassa vincolata.

SEZIONE III - Rendiconto 2019

R.A. - RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

1. La gestione complessiva ha chiuso, dal punto di vista contabile, con un avanzo di amministrazione pari a 1.579.254,07 euro, a fronte del quale l'ente ha provveduto alla definizione delle quote accantonate (a fondo crediti di dubbia esigibilità per 750.327,89 euro e ad altri accantonamenti per 7.024,80 euro) e alla quantificazione della parte vincolata (per 28.159,90 euro) e destinata ad investimenti (per 228.044,52 euro), accertando un avanzo di amministrazione effettivo pari a 565.696,96 euro.

L'istruttoria condotta sul rendiconto 2018 ha, tuttavia, evidenziato una diversa quantificazione del risultato di amministrazione di tale esercizio che si riflette anche sulla determinazione del risultato 2019, in particolare per quello che concerne la rideterminazione della quota destinata ad investimenti, della quale si deve tenere conto in sede di quantificazione della corrispondente quota del risultato 2019.

In conseguenza di quanto sopra esposto, e in assenza di ulteriori rilievi derivanti dall'istruttoria condotta sul rendiconto 2019 e di quote di avanzo derivanti dalle gestioni di competenza e residui dell'esercizio in esame, la quota destinata ad investimenti nel risultato di amministrazione 2019 deve essere rideterminata in





CORTE DEI CONTI

232.798,14 euro, anziché in 228.044,52 euro approvati dall'ente, con una differenza pari a 4.753,62 euro (come emersa nelle Sezioni I e II del presente atto).

Per quanto rappresentato, il risultato di amministrazione al termine dell'esercizio si ridefinisce con l'accertamento di un avanzo effettivo pari a 560.943,34 euro, anziché con un avanzo pari a 565.696,96 euro, con una differenza di 4.753,62 euro (determinata nei termini sopra indicati) rispetto al dato accertato dall'ente.

2. In riferimento alla gestione di cassa, dall'esame istruttorio è emerso che l'Ente non ha proceduto ad effettuare in bilancio la corretta e integrale contabilizzazione delle movimentazioni dei flussi di cassa relativi alle entrate a specifica destinazione, come invece previsto rispettivamente dall'art. 180 Tuel per le modalità di riscossione e dall'art. 195 Tuel per il loro successivo utilizzo. Come già riferito nelle precedenti Sezioni del presente atto, anche per l'esercizio 2019 l'ente ha dichiarato che le entrate aventi vincolo di destinazione derivante da legge, da trasferimenti e da prestiti, correttamente contabilizzate, non sono affluite al fondo cassa vincolato perché rientranti nella fattispecie prevista dal punto 10.7 del principio contabile dell'allegato 4/2 del D.Lgs.118/2011, e quindi di aver sostenuto sempre i pagamenti in via anticipata rispetto ai rispettivi incassi. Tuttavia, dall'istruttoria svolta, è emerso che l'ente non ha opportunamente considerato le entrate derivanti dai proventi CDS, che il legislatore ha destinato alla realizzazione di specifici interventi, elencati in modo puntuale dall'art. 208, comma 4, o dall'art. 142, comma 12-ter, ai fini della movimentazione e rilevazione della cassa vincolata. Per tali proventi, infatti, l'ente ha dichiarato di aver accertato e incassato nell'esercizio 2019 un importo pari a 2.409,24 euro, che, non essendo stato impegnato, è confluito nelle poste vincolate del risultato di amministrazione al termine dell'esercizio. Come riferito in esito al controllo sul rendiconto 2018, l'assenza di impegni nell'esercizio in esame implica necessariamente che l'incasso è stato effettuato anticipatamente rispetto al pagamento e che, pertanto, le movimentazioni finanziarie riferite a tale entrata non rientrano nella fattispecie prevista dal citato punto 10.7 del principio contabile, e sono pertanto da considerare ai fini della corretta quantificazione della cassa vincolata.

SINTESI DELLE OSSERVAZIONI

L'esame dei rendiconti degli esercizi 2017, 2018 e 2019 si è concluso con la segnalazione di irregolarità che vengono di seguito sintetizzate.

In particolare, è stata rilevata la non corretta determinazione della quota destinata ad investimenti su tutti gli esercizi.



CORTE DEI CONTI



CORTE DEI CONTI

Conseguentemente, per tutti gli esercizi in esame, è stata rideterminata la quota disponibile del risultato di amministrazione (86.864,52 euro nel 2017, 293.942,63 euro nel 2018 e 560.943,34 euro nel 2019).

Inoltre, sugli esercizi 2017, 2018 e 2019 è stata rilevata la non corretta movimentazione e rilevazione della cassa vincolata, in quanto l'ente non ha considerato le entrate derivanti dalle sanzioni pecuniarie per violazione al codice della strada.

Per quanto espresso, si invita l'ente a fornire le proprie osservazioni e controdeduzioni in merito alle irregolarità sopra rilevate, ai fini della decisione che sarà assunta dalla Sezione in sede collegiale.

Il magistrato istruttore
Fabio Alpini



CORTE DEI CONTI